DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/675 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 57ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio ([1]) l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»).

(2) A norma dell'articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l'ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il «regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)», che costituisce l'appendice C della COTIF.

(3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, richiamandosi al RID.

(4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può adottare modifiche dell'allegato del RID.

(5) Nella 57ª sessione del 24 maggio 2022 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l'allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l'Unione.

(7) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.

(8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.

([1]) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

([2]) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(9) Nell'ambito della 14ª sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 23 maggio 2022, potrebbe essere necessario concordare modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 57ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nell'allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/2	Allineamento tra l'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 (ADR) e il RID volto a includere nuovi mezzi di contenimento nel modello di rapporto di incidente	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
2.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/3 e OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.3	Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda le disposizioni sulle informazioni esposte	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
3.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/4	Installazione di valvole di sicurezza nelle cisterne per gas liquefatti infiammabili	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
4.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/5	Testi consolidati adottati in sede di riunioni congiunte nel 2020 e nel 2021 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2020	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
5.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/6	Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda, tra l'altro, la progettazione, la costruzione e i controlli e le prove iniziali dei recipienti a pressione "non UN" progettati, costruiti e provati conformemente alle norme di riferimento	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
6.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.4	Misura transitoria per quanto riguarda 6.8.2.4.6 (procedure utilizzate dall'autorità competente per l'approvazione di esperti, per lo svolgimento di ispezioni riguardanti i carri-cisterna e per il riconoscimento reciproco di tali ispezioni)	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
7.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/ INF.11	Proposta relativa alle modalità di adeguamento del capitolo 6.8 del RID per includere i contenitori-cisterna di dimensioni molto grandi	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda

Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1119) e si intendono comprendenti le modifiche discusse in seno al gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2021 e riportate nell'allegato I del documento OTIF/RID/CE/GTP/2021-A (Final report of the 13th session of the RID Committee of Experts' standing working group - Geneva/hybrid, 15 to 18 November 2021), disponibile anche sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=254).